



# COMUNE DI STAFFOLO

Via XX Settembre, 14 60039 Staffolo (AN)  
Tel. 0731/779218 Fax 0731/770402 C.F. e P.I. 00193620424

Cod. 42049

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29	DEL 27-09-2012
-------	----------------

Trasmessa alla Regione  
il \*\*\*\*\* n. \*\*\*\*\*

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in  
Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei Signori:

=====

RAGNI SAURO	P	BACELLI RINO	P
TOCCAFONDO LUCA	P	PELONI SIMONA	A
DOLCIOTTI DANIELE	A	SEVERINI FRANCESCO	A
PALMIERI LUIGI	P	ANTONUCCI BRUNA	P
MARCHEGIANI LUCIA	P	BARBONI GESSICA	P
TESEI GIAN LUCA	P	CERIONI ROSARIA	P
FINOCCHI MARCO	A		

=====

Assume la presidenza il Signor RAGNI SAURO in  
qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Sig. CAROTTI ROBERTA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la  
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ANTONUCCI BRUNA  
BARBONI GESSICA  
CERIONI ROSARIA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli art. 8 e 9, del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13 del Dl. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'Imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Richiamato l'art. 4 del decreto fiscale (D.L. 16/12 convertito in legge il 24 aprile 2012) che limita la potestà regolamentare dell'ente ai sensi dell' ART. 52 DEL d.Lgs. n. 446/97;

Evidenziato che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 28 adottata in questa stessa seduta con cui veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/9/1998 n. 360 e che l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. legislativo n. 446/97;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13, del Dl. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) Aliquota di base 0,76 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,30 punti percentuali.
- 2) Aliquota abitazione principale 0,40 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,20 punti percentuali.

- 3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento: riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Dpr n. 917/86, che dispone *“non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- 5) I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 *“le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”*;

Tenuto conto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Dato atto che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le

detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52, Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17, del Dlgs. 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

Ritenuto che, per garantire un gettito pari a quanto attualmente il Comune introita a titolo di ICI e per sopperire al taglio dei trasferimenti disposto dallo Stato, è necessario determinare l'aliquota base all'1,06% e l'aliquota per l'abitazione principale allo 0,6%;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Con voti resi in modo palese per alzata di mano favorevoli n. 9 su n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- ALIQUOTA DI BASE: 0,30% superiore a quella ordinaria  
prevista per legge ..... 1,06 %
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,2% superiore  
a quella ordinaria prevista per legge ..... 0,60 %

- 3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) la detrazione prevista alla lett. a) è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00;

- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;

- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del

tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 27-9-2012;

- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/97.

Dopodiché,

con successiva votazione resa in modo palese per alzata di mano favorevoli n. 9 su n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

#### D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
RAGNI SAURO

**IL SEGRETARIO**  
CAROTTI ROBERTA

=====  
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 05-10-12

**L'INCARICATO**  
CAROTTI ROBERTA

=====  
**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata pubblicazione, é divenuta esecutiva il

- [ ] non essendo pervenute richieste d'invio al controllo.
- [ ] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

**IL SEGRETARIO**

=====  
**ESITO CONTROLLO**

- La presente deliberazione é divenuta esecutiva il
- [ ] per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 in data
  - [ ] per l'esame favorevole del Co.Re.Co. nella seduta del \*\*\*\*\* prot. n.\*\*\*\*\*

Li,

**IL SEGRETARIO**